

DECISIONE N. 1/87 DEL COMITATO MISTO CEE-SVEZIA

del 22 maggio 1987

che modifica gli importi espressi in ECU nell'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO CEE-SVEZIA,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, in particolare l'articolo 28,

considerando che gli importi in talune monete nazionali equivalenti all'ECU erano al 1° ottobre 1986 più bassi degli importi corrispondenti vigenti al 1° ottobre 1984; che dal cambiamento automatico della data di riferimento prevista all'articolo 8, paragrafo 4 del protocollo n. 3 risulterebbe, alla conversione nelle monete nazionali considerate, una diminuzione dei limiti effettivi per le prove documentali semplificate; che, per prevenire questa conseguenza, è opportuno aumentare tali limiti espressi in ECU,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'articolo 8 del protocollo n. 3 è modificato come segue:

— al paragrafo 1, lettera b), l'importo «4 000 ECU» è sostituito da «4 400 ECU»,

— al paragrafo 2, gli importi «280 ECU» e «800 ECU» sono sostituiti rispettivamente da «310 ECU» e «880 ECU».

2. All'articolo 1, punto 1, della decisione n. 3/86 del comitato misto CEE-Svezia, l'importo «4 000 ECU» è sostituito da «4 400 ECU».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 1987.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 1987.

Per il comitato misto CEE-Svezia

Il Presidente

Stig BRATTSTRÖM